



COMUNE DI CAMPOFORMIDO

PROVINCIA DI UDINE

Largo Municipio, 9 - 33030 Campoformido C.F. 80004790301 P.I. 00485010300

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE

ATTIVITA' DI

– Estetista

– Parrucchiere misto

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento e definizioni

Le attività di estetista e di parrucchiere misto, siano esse esercitate in forma di impresa individuale o in forma di società, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Legge Regionale 22 aprile 2002, n°12 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Nel caso in cui tali attività siano svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad esempio palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore dei soci o per promozione di un prodotto), devono sottostare alla normativa di cui al primo comma del presente articolo.

Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (quale, ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella di cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.

Rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento le attività di applicazione e di trattamento tricologici.

L'attività di **estetista** comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

L'attività di **parrucchiere misto** può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile. L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

ARTICOLO 2

Attività miste

L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che svolge professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10 della L.R. 12/2002 (Società artigiana), i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle

rispettive attività.

Per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista e di parrucchiere misto, deve essere rilasciata un'autorizzazione amministrativa per ogni singola attività, purchè sussistano i requisiti professionali ed oggettivi prescritti per ciascuna di esse.

I parrucchieri misti, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, senza necessità dell'autorizzazione e della qualificazione per l'esercizio dell'attività di estetista, purchè tali prestazioni siano complementari rispetto all'attività principale.

ARTICOLO 3

Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività

L'esercizio di attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma d'impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:

- 1) dei requisiti di sicurezza e idoneità igienico-sanitaria dei locali con osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- 2) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002 e del presente regolamento. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 - comma 2 - lettera c della Legge n°161/1963, e successive modifiche ed integrazioni la qualificazione professionale si intende posseduta anche qualora precedentemente conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane;
- 3) della sussistenza della superficie minima dei locali, di cui ai successivi articoli 18 e 22 del presente regolamento.

L'autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 4

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi

In attuazione dell'articolo 20 della Legge 241/1990 e dell'articolo 27 della L.R. 7/2000, s'intendono accolte le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni.

L'Ufficio comunale competente, ricevuta la domanda relativa all'apertura di un nuovo esercizio, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dal presente Regolamento.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio comunale invita il richiedente, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda all'Ufficio protocollo, a provvedere alla sua regolarizzazione.

Nel caso in cui al precedente comma 3, il richiedente deve provvedere alla regolarizzare della richiesta entro un periodo non superiore a 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della richiesta stessa; scaduto senza riscontro tale termine, la domanda s'intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, e sarà conseguentemente archiviata.

ARTICOLO 5 Contenuto e validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e per l'attività in essa indicati.

I soggetti in possesso della qualificazione professionale prescritta per l'esercizio dell'attività autorizzata, nonché i locali nei quali essa è svolta, devono essere indicati nell'autorizzazione comunale.

Le attività di:

- A) ESTETISTA
- B) PARRUCCHIERE MISTO

sono soggette ad autorizzazione.

Le attività disciplinate dal presente Regolamento non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio (a domicilio dei clienti o su aree pubbliche).

Possono essere esercitate a domicilio dei clienti solo su loro richiesta e a condizione che esse siano svolte dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di impresa già autorizzate ad operare in sede fissa.

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni con validità stagionale.

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato.

Ogni variazione dei dati contenuti nell'autorizzazione deve essere comunicato al Comune per eseguire gli opportuni aggiornamenti.

ARTICOLO 6 Vendita di prodotti cosmetici

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 8/1999, e successive modifiche ed integrazioni.

Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente Regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista.

Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A.

ARTICOLO 7
Attività svolte nel domicilio

L'attività di estetista e di parrucchiere misto possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente.

In tal caso i locali devono essere separati e distinti da eventuali locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno e servizi igienici autonomi e devono possedere i requisiti previsti dal presente Regolamento.

CAPO II ATTI AMMINISTRATIVI

ARTICOLO 8 Richiesta di autorizzazione

Nel caso d'impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale di estetista e/o di parrucchiere misto ovvero qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'impresa societaria, dal legale rappresentante della società.

L'impresa che sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 12/2002 deve dichiarare all'atto della domanda che intende svolgere l'attività come impresa artigiana, allegando il certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Qualora la domanda sia stata presentata da società artigiana, ai sensi della L.R. 12/2002 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

Nel caso di società non artigiana, deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della relativa qualificazione professionale.

ARTICOLO 9 Presentazione domanda

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, va presentata su carta legale al Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale, o, in alternativa, se trattasi di persona giuridica: denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, generalità del legale rappresentante;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- d) data in cui si presume di iniziare l'attività.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti igienico sanitari, gli interessati dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti:

1. Certificato di agibilità/abitabilità dei locali;
2. Planimetria dei locali dove s'intende esercitare l'attività, in scala 1:50 o 1:100 con indicata la destinazione d'uso, la superficie degli stessi, nonché la disposizione della attrezzature;
3. Elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche che si intendono utilizzare;
4. Documentazione necessaria ad attestare la qualificazione professionale di estetista e/o parrucchiere misto così come previsto rispettivamente dagli articoli. 26 e 28 della L.R. 12/2002, comprovante l'idoneità del titolare dell'impresa o dei soci che esercitano professionalmente l'attività o del direttore d'azienda nel caso di società non artigiana;
5. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società e, se già in possesso, del certificato d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio per le società non artigiane;
6. Relazione tecnica ove devono essere indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendono adottare e, qualora si intenda installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale, il tutto a firma di tecnico abilitato.

ARTICOLO 10 Rilascio autorizzazione

L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del servizio competente dopo aver acquisito la documentazione di cui al precedente art. 9 del presente regolamento.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita a richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica o dei preposti al controllo igienico sanitario.

ARTICOLO 11

Inizio dell'attività - Adempimenti

Il richiedente dovrà produrre al competente Ufficio entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione i seguenti documenti:

- 1) Certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, e/o al Registro delle Imprese qualora non già trasmessi;
- 2) Dichiarazione di inizio di attività;
- 3) L'orario che intende adottare.

ARTICOLO 12

Modifiche sostanziali delle caratteristiche dei locali e delle attrezzature

Ogni modifica dei locali rispetto alla situazione esistente, qualora soggetta ad autorizzazione o concessione edilizia dovrà essere autorizzata dal Responsabile del servizio competente sentito il parere dell'A.S.S..

ARTICOLO 13

Cessione azienda in gestione o in proprietà

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il subentrante deve presentare denuncia preventiva d'inizio attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

La denuncia deve contenere la dichiarazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività, allegando copia dell'atto comprovante l'effettivo trasferimento dell'azienda.

Nel caso in cui il subentrante intenda eseguire modifiche sostanziali ai locali e/o alle attrezzature, è tenuto ad osservare il disposto di cui al precedente articolo.

In caso di subingresso nella conduzione di esercizi, che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento già esercitano le attività in esso previste, il subentrante è tenuto ad adeguare i locali e le attrezzature, qualora non conformi, alle norme igienico-sanitarie contenute nel presente Regolamento.

Il mancato adeguamento dei locali entro dodici mesi dalla data di avvenuta presentazione della denuncia di subingresso, prorogabile, per richiesta della parte interessata, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi, comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

L'avvenuta conclusione dei lavori di adeguamento deve essere comunicata al Comune, unitamente alla consegna della documentazione di cui al precedente articolo.

Nel caso in cui l'adeguamento alle norme di cui al presente Regolamento non sia possibile, per motivi di natura tecnica, l'interessato dovrà presentare apposita dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti l'impossibilità tecnica all'adeguamento.

ARTICOLO 14 Trasferimento di sede dell'attività

Il trasferimento dell'attività in altri locali siti sul territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del servizio competente, nel rispetto dei minimi di superficie di cui agli articoli 18 e 22, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 26 e 28 della L.R. n. 12/2002, rispettivamente per l'esercizio dell'attività di estetista e/o parrucchiere misto.

Non sono suscettibili di trasferimento, all'esterno delle sedi originarie, le attività svolte presso ospedali, caserme, case di cura e, in genere, in collettività di natura pubblica.

ARTICOLO 15 Cessazione dell'attività

La cessazione delle attività di estetista e di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al competente ufficio comunale, entro 60 giorni.

ARTICOLO 16 Ricorsi

Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento, di sospensione o revoca, può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

CAPO III
NORME IGIENICO SANITARIE

Norme Igienico sanitarie per l'attività di ESTETISTA

ARTICOLO 17
Accertamenti igienico sanitari

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature dei locali destinati allo svolgimento delle attività per cui viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti dette attività, spetta all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

ARTICOLO 18
Superfici minime
Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali

I locali devono essere separati e distinti da eventuali locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno e servizi igienici autonomi.

I locali dell'attività oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) La superficie totale dell'unità immobiliare destinata all'attività di estetista deve essere di almeno 25 mq.:
 - 1) I locali ove è prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 8 mq. da aumentarsi per specifiche destinazioni d'uso;
 - 2) I box per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 4 - 6 mq;L'attività di estetista può essere esercitata unitariamente all'attività di parrucchiere misto purchè l'attività di parrucchiere misto abbia una superficie minima di almeno 20 mq, almeno un servizio igienico con antibagno e lavabo e l'attività di estetista abbia superfici come sopra riportate;
- b) Superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che abbiano attività o attrezzature che comportino aumento della temperatura o dell'umidità dell'aria (ad es. lampade UV, saune, idromassaggi, ecc.) in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;
- c) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento;
- d) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrino con lavabo accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio, con le caratteristiche di cui al punto b) e provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino rifiuti. La rubinetteria del lavabo dovrà essere a comando non manuale (a pedale, fotocellula, ecc.);

- e) Lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- f) Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto mediante setti divisorii di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad altezza di mt.2 dal pavimento e dotate di lavapiedi;
- g) Gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) e comunque tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L.46/90, al D.L. 626/1996 e D.P.R. 462/2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con I_{dn} <30 mA, ecc.);
- h) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs.vo 626/94 e successive integrazioni e modificazioni (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza, ecc.).

ARTICOLO 19 Conduzione igienica dell'attività

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico nonché l'utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al Regolamento comunale per i rifiuti solidi e al D.Lgs. 22 del 15/02/1997;
- b) I prodotti di uso cosmetico impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla Legge 11/10/1986 n°713 e successive modifiche. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
- c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (Il personale che presenta lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile, ecc.);
- f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di

sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160° C per 2 ore oppure 170° C per un'ora o 180° C per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.;

- i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%);
- l) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;

- m) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.

ARTICOLO 20 Requisiti igienici delle attrezzature

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) arredamento di facile pulizia;
- b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d) il poggiacapo dei sedili di esercizio dovrà essere ricoperto con carta o tela da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica. Questo materiale dovrà essere custodito in appositi armadietti;
- e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'attività".

Norme igienico sanitarie per l'attività di PARRUCCHIERE MISTO

ARTICOLO 21 Accertamenti igienico sanitari

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature dei locali destinati allo svolgimento delle attività per cui viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti dette attività, spetta all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

ARTICOLO 22 Superfici minime Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali

I locali devono essere separati e distinti da eventuali locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno, servizi igienici autonomi e con le caratteristiche di seguito indicate.

I locali dell'attività oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) La superficie minima per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto deve essere di almeno 20 mq. I locali devono avere superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che fanno uso di caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;
- b) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento;
- c) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino per i rifiuti ed accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio e con le caratteristiche di cui al punto b);
- d) Qualora venga effettuata negli stessi locali attività di manicure e pedicure, la zona destinata allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante setto divisorio di materiale liscio, lavabile e impermeabile fino ad un'altezza di mt.2 dal pavimento e dotata di lavapiedi;
- e) Gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) e comunque tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L.46/90, al D.L. 626/1996 e D.P.R. 462/2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con I_{dn} <30 mA, ecc.);
- f) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs.vo 626/94 e successive integrazioni e modificazioni (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza, ecc.).

ARTICOLO 23 Conduzione igienica dell'attività

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al Regolamento comunale per i rifiuti solidi e al D.Lgs. 22 del 15/02/1997;
- b) I prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie dovranno essere conformi a quanto disposto dalla Legge 11/10/1986 n°713 e successive modifiche. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti delle leggi vigenti. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
- c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;

- e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (Il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile, ecc.);
- f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160° C per 2 ore oppure 170° C per un'ora o 180° C per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.;
- i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%);
- l) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- m) E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene;
- n) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti;
- o) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.);
- p) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.

ARTICOLO 24

Requisiti igienici delle attrezzature

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) arredamento lavabile e disinfettabile;
- b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d) il poggiatesta dei sedili di esercizio dovrà essere ricoperto con carta o tela da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali sopravvesti. Questo materiale dovrà essere riposto in appositi armadietti;
- e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente,

dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'attività".

CAPO IV ORARI E TARIFFE

ARTICOLO 25 Orari e sospensione attività

Con apposita Ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito provinciale sono determinati:

- gli orari massimi;
- il calendario delle festività e delle deroghe.

Le Associazioni di categoria possono formulare proposte al riguardo.

Sulla base di tale Ordinanza ogni singolo titolare di attività comunica, almeno sette giorni prima, l'orario che intende adottare.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno della sede dell'attività.

Alla fine dell'orario è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di due ore, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

L'interessato può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi consecutivi, per non più di una volta l'anno, senza obbligo di comunicazione al Comune.

La sospensione dell'attività per il periodo superiore a quello indicato al precedente comma 4, e/o frazionato fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi consecutivi, è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 5, e fino ad un massimo di 12 mesi, è soggetta ad autorizzazione del Comune, qualora sussistano cause di forza maggiore od altri giustificati motivi, che impediscano l'esercizio dell'attività. Il periodo di sospensione autorizzato può essere, in presenza di giustificati motivi, prorogato una volta sola per un periodo massimo di 12 mesi.

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune specifica domanda scritta, comprovando le cause che giustificano la sospensione medesima, entro 30 giorni dalla chiusura.

ARTICOLO 26 Tariffe

Le tariffe devono essere esposte nel locale ove è svolta l'attività autorizzata, in maniera ben visibile al pubblico.

CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 27
Attuali Autorizzazioni

Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art. 27 della L.R. 12/2002, come disciplinato dal presente regolamento.

I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, sono autorizzati a continuare l'attività di parrucchiere misto e/o estetista, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in base alle quali fu concessa l'autorizzazione.

Per le eventuali modifiche da apportare alle strutture igienico-sanitarie o per l'esecuzione dei lavori di adeguamento, in dipendenza di prescrizioni del settore di igiene pubblica dell'A.S.S., il Comune assegnerà all'interessato un termine che non potrà superare i 12 mesi, prorogabile, a richiesta di parte, per un periodo non superiore a ulteriori 12 mesi.

Il mancato adeguamento dei locali entro i termini di cui al precedente comma, comporta la sospensione dell'autorizzazione.

CAPO VI
ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

ARTICOLO 28

Osservanza delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie

L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'A.S.S. competente.

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, apposita comunicazione scritta, contenente i seguenti dati:

1. il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il Comune di residenza e l'indirizzo, il codice fiscale e la cittadinanza di colui che assume la responsabilità dell'esercizio dell'attività;
2. la denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A. dell'impresa per conto della quale il richiedente agisce;
3. l'oggetto dell'attività e se la stessa è temporanea o permanente;
4. la disponibilità dei locali ove s'intende esercitare l'attività nonché la loro precisa ubicazione;
5. l'indicazione del numero e delle generalità complete delle persone che eseguono le prestazioni.

Ottenuto il nulla osta della competente A.S.S., l'interessato dovrà darne comunicazione al Comune indicando altresì la data d'inizio dell'attività, la sua durata, se questa è temporanea, nonché l'orario che s'intende adottare.

CAPO VII CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 29 Controlli

Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e il personale di vigilanza della competente A.S.S., incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

ARTICOLO 30 Sanzioni

L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale comporta, oltre all'immediata cessazione dell'attività, la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a euro 1549.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla Legge comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la L.R. 17 gennaio 1984, n. 1.

ARTICOLO 31 Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia ed ogni altro caso previsto dalla Legge e dal presente Regolamento, l'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o di parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni di legge e con quelle del presente Regolamento.

La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a 30 giorni.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

ARTICOLO 32 Abusivismo

Fatta salva ogni altra sanzione prevista dalla Legge o dal presente Regolamento, il Responsabile del servizio ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza autorizzazione.

Qualora l'ordine non sia eseguito, il Responsabile del Servizio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.